



## L'insegnante di religione cattolica e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie

### L'IdRC fa parte della commissione d'esame

Il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, recante *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"*, all'art. 8.2 ha introdotto una novità, affermando che la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è **"composta dai docenti del consiglio di classe"**; da tale indicazione, dunque, salvo ulteriori futuri chiarimenti da parte del MIUR, si comprende che i docenti di religione cattolica fanno parte delle commissioni d'esame della scuola secondaria di primo grado e, stando a quanto previsto dal punto 2.8 del D.P.R. n. 175/2012 (*"gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti"*), dovranno parteciparvi a pieno titolo, concorrendo alla formazione del *"collegio giudicante perfetto"* richiesto per l'esame di Stato, tenuto anche conto che *"i lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti"* (art. 4.7 del D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017).

La presenza dell'IdRC nella commissione d'esame è ribadita anche dalla Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, dove si precisa che la commissione è **"composta da tutti gli insegnanti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8)"**; si può notare che il riferimento non è più all'art. 185 del D.Lgs. n. 294 del 16 aprile 1994, dove venivano elencate le *"materie di esame"*, ma al quadro orario delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado, dove è presente anche *"religione cattolica"*.

**In sintesi:** l'IdRC della scuola secondaria di primo grado fa parte della commissione d'esame. Deve essere partecipe ai colloqui di ciascuna delle classi terze in cui insegna. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti, ma l'IdRC si esprime soltanto in merito agli studenti che si sono avvalsi dell'IRC.

## Il colloquio d'esame è condotto collegialmente

Per quanto concerne, invece, le modalità di partecipazione dell'IdRC al colloquio d'esame, al momento la normativa non offre indicazioni puntuali e, pertanto, salvo eventuali future precisazioni da parte del MIUR, spetta alle singole Istituzioni scolastiche definirne l'apporto, considerando almeno due aspetti.

La prima attenzione riguarda il fatto che l'esame di Stato non fa più riferimento soltanto alle singole discipline, ma "è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'allunno al termine del primo ciclo di istruzione" (art. 1.2 del D.M. 741 del 3 ottobre 2017); in tal senso anche il colloquio d'esame è strutturato per "**valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali**, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza" (art. 8.5 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017), tutte competenze al cui sviluppo fornisce il proprio apporto, nel corso del triennio, anche l'IdRC.

Un secondo elemento da esaminare è il fatto che l'art. 10 del D.M. 741 del 3 ottobre 2017, oltre a ricordare che "il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", ribadisce che "**il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione**, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio"; questa prospettiva di collegialità è rimarcata anche nella Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 e, per quanto concerne il coinvolgimento dell'IdRC, sembra opportuno considerare quanto indicato dall'art. 2.8 del D.P.R. n. 175 del 2012, dove si prevede che l'IdRC si esprima soltanto in merito agli studenti che si sono avvalsi dell'IRC.

**In sintesi:** il colloquio d'esame fa riferimento alle competenze descritte nel profilo dello studente previsto dalle *Indicazioni nazionali*. Il colloquio è condotto collegialmente dalla sottocommissione. La presenza dell'IdRC è finalizzata a favorire l'alunno avvalentesi nel mobilitare le competenze.

prof. Ghidinelli Giovanni  
Responsabile per l'IRC



prof. Maiolini don Raffaele  
Direttore Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università

